

N. R.G. 5022/2013



**TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI**  
SECONDA SEZIONE CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5022/2013

tra

[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi 5.10.2016 ad ore [REDACTED] innanzi al dott. Maria Grixoni, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. FIORE ANTONIO e l'avv. [REDACTED], oggi sostituito dall'avv. [REDACTED] è presente la parte di persona

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED], oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti radicativi da intendersi integralmente richiamati

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Maria Grixoni



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Grixoni ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5022/2013** promossa da:

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. FIORE ANTONIO e dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FIORE ANTONIO

ATTORE/I

contro

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** e dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in VIA **[REDACTED]** 07100 SASSARI presso il difensore avv. **[REDACTED]**

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da **[REDACTED]** al verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Premesso che la parte convenuta non contesta assolutamente la propria responsabilità in ordine al sinistro, si tratta di quantificare il danno alla persona subito dall'attore, anche in termini di incidenza sulla sua complessiva integrità psicofisica.

Il perito d'ufficio nominato per l'accertamento delle lesioni personali si è pronunciato sulla diretta derivazione causale.

Tenuto conto dei documenti prodotti e delle precise descrizioni dei postumi invalidanti permanenti risultanti dall'elaborato peritale, le cui analisi e conclusioni devono essere condivise risultando fondate su un accurato esame dell'interessato condotte con rigoroso metodo scientifico e motivate, il danno permanente all'integrità fisica residuo all'attore è dunque stimato in una percentuale pari al 4% del totale, riduzione che appare congrua in rapporto agli esiti invalidanti concretamente riscontrati nel

periziando (concernenti prevalentemente la persistente sintomatologia dolorosa e la marcata limitazione funzionale interessante all'arto inferiore sinistro) ed agli elementi clinici obiettivi emersi dalla visita.

Il danno non patrimoniale alla persona é quindi liquidato, con valutazione basata sul criterio del valore "a punto" costantemente seguito da questo tribunale, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano dell'anno 2014,( non potendosi applicare in via analogica le tabelle previste dal codice delle assicurazioni in tema di sinistri stradali), in € 5.931,00 per il danno biologico, (tenuto conto che la vittima aveva trenta anni all'epoca del sinistro).

Il risarcimento per il periodo d'invalidità temporanea totale, protrattosi per 19 giorni (pari al periodo di ricovero ospedaliero) viene liquidato in euro 1.824,00; quello per l'invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per ulteriori 20 giorni viene liquidato in euro 1.440,00; quello per invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per ulteriori 20 giorni viene liquidato in euro 960,00 e infine quello per l'invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per ulteriori 30 giorni viene liquidato in € 720,00 per un totale di euro 4.944,00 come da richiesta.

Non può operarsi la "personalizzazione" del danno biologico, in ragione delle sofferenze patite dalla vittima e tenuto conto dei disagi derivati dall'unico ricovero ospedaliero in quanto non dimostrato.

A tale somma devono essere aggiunte quelle di 350,00 per spese sanitarie, euro 200,00 per ecografia muscolo scheletrica ed euro 1.400,00 per fisioterapia, come riconosciute dall'ausiliario.

Il danno non patrimoniale, comprensivo di tutte le voci liquidabili per i titoli di cui sopra, è determinato in complessivi € 12.825,00.

A tale somma già calcolata ai valori attuali devono essere aggiunti gli interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata al momento del sinistro e rivalutata con riferimento a ciascuna annualità ed esclusione del cumulo.

Quanto al danno patrimoniale, si osserva che **[REDACTED]**, proprietario terriero e allevatore, ha dimostrato che per tutta la malattia ha dovuto assumere un prestatore d'opera a tempo determinato (si vedano dichiarazioni sostitutive, libretto del lavoro, buste paga e salari corrisposti).

Tale prestatore d'opera ha percepito un salario di euro 1117,00 mensili: considerato che il ctu dottor Tolu ha quantificato una malattia complessiva di 89 giorni, con una perdita reddituale per forzato riposo e necessità di assumere prestatore d'opera di circa 3 mesi, il danno patrimoniale ammonta a euro 3351,00 per un totale complessivo di euro **16.176,00**, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara la responsabilità di **[REDACTED]** in ordine alle lesioni colpose subite dall'attore

in data 24/1/2013 e per l'effetto condanna il [REDACTED] al risarcimento del danno liquidato in euro 16.176,00 oltre interessi come indicati in parte motiva.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.835 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese di ctu.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Sassari, 5/10/2016

Il Giudice  
dott. Maria Grixoni